



## COMUNE DI ARNASCO PROVINCIA DI SAVONA

**OGGETTO: Competizione ciclistica denominata “61° TROFEO LAIGUEGLIA” in programma il giorno 28 Febbraio 2024.**

**VISTA** la richiesta del Sig. Manfredi Giorgio in qualità di Sindaco del Comune di Laigueglia di nulla osta all'esecuzione della gara ciclistica da effettuarsi in data 28/02/2024.

**VISTO** il programma della manifestazione ciclistica sopra indicata allegato e parte integrante del presente Provvedimento;

**DATO ATTO** che la gara ciclistica interessa un tratto di strada comunale-provinciale all'interno del centro abitato, dal confine con il Comune di Albenga fino al Confine con il Comune di Vendone;

**VISTI:**

- Il d. lgs. n. 285/1992 e s. m. ed i.;
- Il d. lgs. n. 495/1992 e s. m. ed i.;

Il sottoscritto Geometra Manfredi Silvano in qualità di Responsabile Area Tecnica del Comune di Arnasco rilascia,

### NULLA OSTA

Al transito sui tratti stradali di competenza comunali indicati negli allegati all'istanza di cui sopra, fatti salvi i diritti di terzi nel giorno di **28 Febbraio 2024**.

Al termine della manifestazione l'organizzazione dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi e delle cose.

Il presente nulla osta si intende condizionato all'ottenimento di tutte le autorizzazioni delle autorità competenti secondo la vigente normativa in materia

### PRESCRIVE che

- Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto di tutte le prescrizioni imposte.
- La carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature, gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada e deve essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'Organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento.
- Gli organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

L'organizzazione predispone un idoneo servizio di vigilanza sul tracciato di gara e adotta – di concerto con gli Organi di Polizia- le più idonee misure atte a garantire le maggiori condizioni di sicurezza, ivi compresa una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della

sospensione temporanea della circolazione.

Il presente provvedimento, che è valido per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute o incolumità pubblici o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolato.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso.

Entro lo stesso termine, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del C.d.S., può essere presentato ricorso da chi vi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice.

### **DISPONE**

Il divieto di stazionamento e assembramento al passaggio della corsa.

Eventuali violazioni saranno punite a norma di legge.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e affisso per estratto in prossimità dei siti interessati dalla manifestazione.

Il presente provvedimento deve essere inviato alla Prefettura-UTG di Savona, alla Questura di Savona, al Comando Carabinieri di Villanova d'Albenga, alla Provincia di Savona, alla Polizia Stradale di Savona ed al Comune di Laigueglia.

Data 20/02/2024



Il Responsabile del Servizio  
(Geom. Manfredi Silvano)



# COMUNE DI ARNASCO

## ORDINANZA SINDACALE N.-03- DEL -20/02/2024-

Oggetto: **SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA DENOMINATA “61° TROFEO LAIGUEGLIA” IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 28/02/2024.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO CHE** il giorno **28 Febbraio 2024** è in programma la gara **CICLISTICA “61° TROFEO LAIGUEGLIA”** organizzata dal Comune di Laigueglia.

**VISTA** la richiesta del Sig. Manfredi Giorgio in qualità di Sindaco del Comune di Laigueglia di nulla osta all'esecuzione della gara ciclistica da effettuarsi in data 28/02/2024.

**VISTO** il programma della manifestazione ciclistica sopra indicata allegato e parte integrante del presente Provvedimento;

**VISTI** agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 ed il D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e ss.mm. e ii.;

**RICHIAMATA** in particolare la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/9689/20/116/1/1 del 29.09.2020 la quale precisa che il Prefetto e il Sindaco devono emettere un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni ciclistiche su strada. In particolare, il Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice della Strada è competente quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbane; mentre il Sindaco è competente per le strade del centro abitato, ai sensi dell'art 7 comma 1, del Codice della Strada;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 07/08/1993 ad oggetto “delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 (codice della strada);

**RITENUTO**, pertanto, di dover disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, apposito provvedimento di sospensione del traffico veicolare nel centro abitato di Arnasco interessato dalla gara ciclistica in oggetto indicata ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.lgs. 30/4/1992 n. 285, al fine di raccordarsi con il Provvedimento della Prefettura U.T.G. di Savona;

**RITENUTO ALTRESI** di adottare idonee misure igienico-sanitarie per la prevenzione, il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;

**VISTO** l'art. 50 del TUEL D.lgs. 267/2000

### **ORDINA**

- **la SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, per tutto il percorso interessante il centro abitato di Arnasco della**

**gara ciclistica denominata “61° TROFEO LAIGUEGLIA” in programma il giorno 28/02/2024**

con passaggio in questo Comune nell’orario riprodotto nell’allegato programma costituente parte integrante del presente provvedimento, durante il transito dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione, in raccordo con il Provvedimento della Prefettura U.T.G. di Savona.

Nel tratto interessato dal presente Provvedimento l’Organizzazione deve provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui potere deviare il traffico delle strade interessate dalla sospensione.

L’Organizzazione e gli Agenti incaricati dei servizi di Polizia Stradale dovranno accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo tali da sconsigliare l’effettuazione della manifestazione.

Nel tratto interessato dal presente Provvedimento l’Organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione, che deve interessare entrambi i sensi di marcia, deve essere vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara; deve essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto; deve essere vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’Organizzazione e dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

### **DISPONE**

- Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto di tutte le prescrizioni imposte.
- La carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature, gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada e deve essere opportunamente segnalata a cura del personale dell’Organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento.

- Gli organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

L’organizzazione predispone un idoneo servizio di vigilanza sul tracciato di gara e adotta – di concerto con gli Organi di Polizia- le più idonee misure atte a garantire le maggiori condizioni di sicurezza, ivi compresa una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

Il presente provvedimento, che è valido per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute o incolumità pubblici o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolato.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso.

Entro lo stesso termine, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del C.d.S., può essere presentato ricorso da chi vi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice.

### **ORDINA ALTRESI**

Il divieto di stazionamento e assembramento al passaggio della corsa.

Eventuali violazioni saranno punite a norma di legge.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e affisso per estratto in prossimità dei siti interessati dalla manifestazione.

Il presente provvedimento deve essere inviato alla Prefettura-UTG di Savona, alla Questura di Savona, al Comando Carabinieri di Villanova d'Albenga, alla Provincia di Savona ed al Comune di Laigneglia.

Dalla Residenza Municipale 20/02/2024

  
**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**  
(Geom. Manfredi Silvano)

## Fase 02 - Planimetria generale del percorso






Tabella di Marcia

61° TROFEO LAIGUEGLIA  
Gara in Linea - Mercoledì 28 Febbraio

km 202.0

Quota m	DISTANZE			LOCALITÀ	ORA DI PASSAGGIO		
	part km	200 km	da part km		Media km/h		
PROVINCIA DI SAVONA					47	39	37
4	0.0	0.3		LAIGUEGLIA	10:50	10:50	10:50
Piazza Martini - Piazza dei Bastioni - Piazza Giuseppe Garibaldi - via Dante Alighieri - Corso Libero							
				Bedarò - ca 1			
	1.3	1.3	0.0	LAIGUEGLIA			
4	0.0	0.0	202.0				
5	1.4	1.4	198.6	Alassio	11:00	11:00	11:00
7	4.0	2.4	172.6	Albergo	11:04	11:05	11:05
4	1.4	14.8	157.7	Lebra	11:07	11:14	11:15
39	7.1	21.9	130.1	Castello	11:11	11:17	11:18
20	8.4	25.3	176.7	Sancti Spiriti	11:13	11:19	11:19
260	9.8	31.1	170.9	Beasco	11:17	11:20	11:21
280	1.6	32.7	169.3	Arizzano	11:40	11:47	11:50
297	2.3	40.0	167.0	Verdello	11:47	11:50	11:51
402	4.3	44.3	137.7	Onco	11:50	11:51	11:52
17	6.5	51.8	139.0	Ortonovo	11:54	11:58	11:58
29	5.0	57.8	144.2	Villanova d'Albenga	12:07	12:11	12:11
61	4.0	51.8	140.2	Galvenda	12:24	12:25	12:25
462	4.7	68.5	138.5	Cima Paravanna	12:25	12:25	12:26
140	6.5	71.0	117.0	Calceva	12:40	12:45	12:45
19	8.9	81.9	118.1	Villanova d'Albenga	12:40	12:55	12:55
7	1.4	89.3	112.7	Albergo	12:50	12:59	12:59
5	4.0	95.3	106.7	Alasio	12:50	13:17	13:17
4	1.8	99.1	102.9	Laigueglia	13:17	13:20	13:21
67	2.7	101.8	100.2	Capo Mele	13:23	13:32	13:40
1	1.2	103.7	98.3	Andora	13:23	13:36	13:45
181	11.2	111.6	89.4	Sanremo	13:31	13:39	13:41
462	7.0	122.6	79.4	Tenno	13:40	13:57	14:07
129	3.8	126.4	75.6	San Dalmazio	13:53	14:08	14:08
192	1.8	127.7	74.3	Camp Passarone	14:04	14:14	14:14
190	4.5	134.7	71.8	Levante	14:06	14:16	14:17
29	6.9	141.1	68.9	Villanova d'Albenga	14:10	14:20	14:21
7	2.4	145.5	64.5	Albergo	14:11	14:20	14:21
5	3.2	148.3	61.6	Alasio	14:17	14:20	14:20
4	1.9	150.3	59.7	Castello	14:24	14:27	14:28
173	2.9	160.2	41.8	Colle Micheli	14:31	14:32	14:33
1	4.3	164.5	37.5	Andora	14:34	14:36	14:39
17	1.2	166.4	35.6	Capo Mele	14:38	14:41	14:42
4	2.7	169.1	32.9	Lebra	14:41	14:46	14:47
192	2.0	171.1	30.9	Colle Micheli	14:47	14:52	14:53
8	4.1	175.4	26.6	Andora	14:50	14:59	15:07
67	1.9	177.3	24.7	Capo Mele	14:51	14:59	15:04
4	7.6	179.9	21.1	Lebra	14:51	15:06	15:11
173	2.0	181.9	20.1	Colle Micheli	14:56	15:09	15:08
8	4.3	186.2	15.8	Andora	14:56	15:11	15:16
67	1.9	188.1	13.9	Capo Mele	14:57	15:11	15:16
4	2.7	190.8	11.2	Lebra	14:57	15:19	15:25
173	3.0	193.8	8.2	Colle Micheli	14:59	15:13	15:19
8	4.3	197.1	4.9	Andora	15:03	15:06	15:12
67	1.4	199.0	2.0	Capo Mele	15:10	15:03	15:10
4	3.9	202.0	0.0	LAIGUEGLIA	15:15	15:20	15:27